

CAMERA DEI DEPUTATI N. 380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, FRANZO, GATTO, GRAZIOSI, TRUZZI, VETRONE,
BERNARDINETTI, MARENGHI, MICHELI, FINA**

Annunziata il 20 novembre 1953

Proroga dei termini e delle modalità di versamento dei contributi unificati in agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, autorizzano i datori di lavoro dell'agricoltura, soggetti ai contributi unificati, ad effettuare il versamento diretto in apposito conto corrente postale, dei contributi da essi dovuti, in due rate uguali scadenti la prima entro il 30 novembre dell'anno antecedente a quello a cui si riferisce il contributo, e la seconda entro il 31 maggio successivo. Tali disposizioni sono state poi modificate con il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, consentendo che i detti versamenti venissero effettuati, per l'anno 1948, in quattro rate scadenti rispettivamente entro il 5 febbraio, il 5 giugno, il 5 settembre ed il 5 dicembre.

Lo stesso sistema di versamento di cui al citato decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, è stato applicato nei successivi anni 1949, 1950, 1951, 1952 e 1953 con le leggi: 14 maggio 1949, n. 268; 23 dicembre 1949, n. 951; 1 marzo 1951, n. 85; 23 maggio 1952, n. 626; 21 marzo 1953, n. 216.

Non vi è dubbio che le modalità ed i termini di versamento dei contributi unificati

agricoli, disposti negli anni addietro con i provvedimenti legislativi sopra menzionati, sono ormai entrati nell'uso ed hanno corrisposto alle istanze dei contribuenti. Quindi non vi sarebbe legittimo motivo per non renderli operanti anche per le riscossioni in avvenire, atteso che il versamento diretto dei contributi previdenziali e mutualistici, a mezzo conto corrente postale, è consuetudinario negli altri settori produttivi ed è stato pure disposto per il versamento del contributo straordinario 4 per cento relativo alla disoccupazione, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949.

Perciò si ritiene quanto mai opportuno estendere l'applicazione del surriferito sistema, anche per la riscossione in avvenire di tutti i contributi agricoli unificati, senza dover ricorrere, ogni anno, all'adozione di un particolare provvedimento legislativo.

All'uopo si propone il testo di legge che segue, per il quale si richiede la procedura d'urgenza, dovendo trovare applicazione a far inizio dal prossimo 1954.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1954, le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relativo ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, si applicano anche per la riscossione di tutti i contributi che debbono essere corrisposti per ogni anno di competenza e per gli arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre di ciascun anno.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.